



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Conferenza unificata del 17 giugno 2004

Punto 3) odg

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della Pubblica amministrazione, relativamente all'articolo 6

ANCI ed UPI hanno sollevato in diverse sedi l'esigenza di rivedere in modo organico la legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adeguarla alle nuove competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Autonomie locali, in conseguenza del decentramento amministrativo e della riforma del titolo V, parte II, della Costituzione.

Non a caso, in sede parlamentare, vi sono diverse proposte di legge che cercano di rivedere in tale prospettiva la legislazione portuale di competenza statale.

La scelta del Decreto legge in oggetto di inserire tra le disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della Pubblica amministrazione anche la disposizione che prevede l'intervento sostitutivo del Governo nella nomina del Presidente dell'autorità portuale (art. 6) appare in contrasto con l'esigenza di un intervento organico di revisione della legislazione statale in materia portuale.

Nel caso specifico non sembrano ricorrere i presupposti di necessità e di urgenza per l'utilizzo del decreto legge e, allo stesso tempo, l'intervento sostitutivo del governo avviene senza rispettare le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 120, comma 2, della Costituzione ed in contrasto con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Per questi motivi, ANCI ed UPI esprimono parere negativo sull'art. 6 e richiede lo stralcio di questa disposizione dal Decreto legge in oggetto.

In ogni caso, nell'ambito di una revisione complessiva della materia, è evidente che la riforma del procedimento di nomina del Presidente delle Autorità portuali di interesse nazionale debba contemperare l'esigenza della effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati con quella di semplificazione delle procedure di nomina.

In tale prospettiva la nomina del Presidente dell'Autorità portuale dovrebbe essere affidata ad un'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Regione, Provincia, Comune sede di capitaneria e Camera di Commercio nell'ambito della terna di nomi proposta dagli enti locali interessati in una Conferenza di servizio che garantisca tempi celeri e certi per la definizione del procedimento. Un eventuale intervento sostitutivo del Governo nel caso di mancata intesa dovrebbe comunque rispettare i limiti previsti dall'art. 120 della Costituzione e coinvolgere la Conferenza unificata quale sede privilegiata di composizione dei conflitti tra i diversi livelli istituzionali.